

Riflessione

— La parità di genere alla prova del Covid 19

Le misure emergenziali adottate per far fronte all'emergenza epidemiologica in atto potrebbero rivelarsi molto pericolose per le vittime di violenza domestica e di genere

Gender equality to the test of Covid 19

How emergency measures, established in order to deal with the epidemiological emergency, could be very dangerous especially for victims of gender based and domestic violence

di Fabrizio Filice

Abstract. *Una rapida panoramica delle principali problematiche che potrebbero derivare, per le vittime di violenza, dalle misure emergenziali adottate del governo per affrontare l'emergenza sanitaria in atto: sia sotto il profilo sostanziale sia sotto quello processuale.*

Siamo a un'inevitabile battuta di arresto del contrasto istituzionale alla violenza di genere?

Abstract. *A quick overview of main problems which may derive from emergency measures adopted by the government to deal with the epidemiological emergency of Covid 19, especially for women victims of violence: either under the substantial profile or under procedural profile.*

An inescapable setback of political strategy to fight the gender based violence?

SOMMARIO: 1. Premessa: la scomoda verità sulle misure restrittive. – 2. Permanenza domiciliare forzata e violenza di genere: le principali criticità. – 3. Il fermo della giustizia. – 4. Gli appelli alla resilienza della società civile. – 5. Una contromossa linguistica.

SUMMARY: 1. Foreword: the troublesome truth about emergency measures. – 2. Binding home stay and gender based violence: the main problems. – 3 The lockdown of the courts. – 4. The civil society's call to resiliency. – 5. A language countermove.

1. Premessa: la scomoda verità sulle misure restrittive.

#iorestoacasa è diventato il manifesto della narrazione socio-istituzionale sull'emergenza sanitaria in atto.

Un nuovo appello alla responsabilità e alla solidarietà che dà per presupposto il fatto che, nei tempi della pandemia, il principio costituzionale di solidarietà, sancito all'articolo 2 della Carta, si declini nella scrupolosa e paziente osservanza delle pesantissime limitazioni alle libertà costituzionali che sono state via via implementate, nel corso di questo terribile marzo 2020, dall'Esecutivo in carica.

I dati sconcertanti sulla diffusione del virus, l'aumento esponenziale degli ammalati e dei morti, uniti all'apocalittico *distress* del nostro sistema sanitario, hanno conferito a questo appello pubblico al rispetto delle misure – al quale hanno aderito i settori dell'informazione, della cultura e dello spettacolo – una tale forza espressiva e morale da impedire, almeno in un primo momento, un serio dibattito politico, istituzionale e mediatico sulla compatibilità costituzionale delle restrizioni imposte – nel contesto di una Costituzione che, non certo per mera dimenticanza, non prevede uno "stato di emergenza" o "di necessità" nel quale possano essere sospese le libertà fondamentali – e sulle reali conseguenze sociali che ne sarebbero potute derivare.

Sul piano giuridico le prime, isolate e timide, posizioni dubitative sono state immediatamente tacitate da un generico richiamo al diritto alla salute tutelato all'articolo 32 della Costituzione, senza entrare nel merito tecnico del rapporto con gli altri diritti costituzionalmente garantiti e, soprattutto, della base costituzionale delle possibili limitazioni, dei contro-limiti insuperabili in materia di libertà personale e dei procedimenti legislativi scelti dall'Esecutivo per adottarle: sinora, a parte un unico decreto legge convertito (il n. 6 del 2020, peraltro ad oggi non più vigente in quanto abrogato dal successivo decreto legge n. 19, in attesa di conversione), tutti sottratti al controllo parlamentare.

Sul piano sociale, sono pervenuti dal mondo dell'informazione e della cultura appelli dal sapore umanistico a gioire del "tempo ritrovato", del rallentamento imposto dal virus agli insostenibili ritmi di vita che noi non eravamo stati capaci di allentare e dei benefici effetti ambientali derivanti dal fermo delle attività produttive: quasi che la diffusione del virus potesse interpretarsi, non scientificamente ma 'filosoficamente', come un'azione di autotutela dalla specie, nella misura in cui ci ha obbligato a fermarci un attimo prima del baratro.

Oggi, a meno di un mese dall'inizio delle restrizioni, questa narrazione rassicurante comincia a vacillare pericolosamente.

Da un lato il progressivo inasprimento delle restrizioni alle libertà fondamentali di circolazione, riunione e di iniziativa economica e, in modo sempre più evidente, della stessa libertà personale – che è invece presidiata, senza possibili deroghe, da una riserva di legge e di giurisdizione, all'articolo 13 della Costituzione – ha suscitato, da parte di costituzionalisti e giuristi, prese di posizione sempre più nette le quali, senza voler minimamente mettere in dubbio la serietà del pericolo e la necessità di comportamenti responsabili in uno a misure di contenimento della circolazione e degli assembramenti, hanno però evidenziato i sempre più evidenti margini di scostamento delle misure in concreto adottate dal perimetro costituzionale, sia sotto l'aspetto delle fonti normative prescelte che dei contenuti¹.

Dall'altro lato è presto emersa la debolezza di fondo del ragionamento in base al quale le misure restrittive sarebbero diretta espressione del principio di solidarietà, in quanto fondato sulla finzione di base che le stesse misure restrittive, ed economiche, impattino egualmente, e con gli stessi effetti, su realtà sociali profondamente disomogenee.

Gli inviti a mettere in discussione i ritmi produttivi esasperati, a ritrovare spazi di riflessione, di attenzione e cura domestica, implicitamente presuppongono una condizione esistenziale non neutra (né quindi astrattamente riferibile alla maggioranza dei cittadini) bensì orientata in senso decisamente elitario: si tratta di chi ha un lavoro (o comunque un'entrata) stabile, non teme di perderlo e non sta subendo, nemmeno temporaneamente, contrazioni economiche significative; di chi vive in buone condizioni abitative e in contesti familiari sereni e gratificanti, fondati su rapporti di amore, stima, cura e supporto: per questa categoria di persone, astenersi per qualche tempo dall'incessante produrre e consumare può senz'altro essere il minore dei problemi; in senso filosofico, forse, anche un "bene", almeno sino a che non ne saranno chiare le conseguenze economiche complessive.

Ma per tutti gli altri e le altre?

Per quella considerevole porzione di popolazione che vive alle soglie della marginalità e in condizioni di vulnerabilità sociale, che si mantiene a stento vivendo di precarietà e di lavoro irregolare e occupa condizioni abitative periferiche e inadeguate per gli spazi e l'igiene, la privazione della dimensione del **fuori** e l'inazione coattiva significano oltrepassare quel sottile confine che sta tra il sostentamento e il non sostentamento; e quindi possono avere un impatto psicologico, oltre che economico, devastante e destinato a riverberarsi in modo altrettanto dirompente sulle convivenze familiari forzate, soprattutto se già segnate da deprivazioni, alcol e tossicodipendenze, violenza fisica e psicologica.

¹ Al riguardo si segnala, scusandosi per l'autocitazione, F. Filice, G.M. Locati, *Lo Stato democratico di diritto alla prova del contagio*, in *Questione Giustizia online*, 27 marzo 2020; sullo specifico tema della legalità della misura della quarantena, A. Natale, *Il decreto legge n. 19 del 2020: le previsioni sanzionatorie*, in *ivi*, 28 marzo 2020.

A squarciare il velo sulla realtà sociale sono state le recenti proteste della popolazione più esposta che, privata della possibilità di muoversi e quindi del lavoro irregolare, non è più in grado di acquistare generi alimentari e di prima necessità.

Parole come “rabbia sociale” sono subito entrate nel lessico pubblico e mediatico a infrangere la già debole narrazione della “decrescita felice”².

Il rischio (meglio, uno dei rischi) è che siano ancora una volta le donne a pagare il prezzo più alto.

2. Permanenza domiciliare forzata e violenza di genere: le principali criticità.

Il diritto penale di genere rappresenta una conquista recente, e tardiva, della nostra civiltà giuridica.

A lungo ha dominato, nella politica e nel diritto, una restaurazione permanente e tradizionalmente contraria a riconoscere, e a nominare, il problema della violenza di genere per non dover affrontare, a monte, il problema della parità di genere; in quanto ciò avrebbe significato (e significa) mettere in discussione non solo gli stereotipi ma tutto l'orientamento di fondo della politica produttiva e sociale che, poggiando su una solida normativa (come quella sui congedi di maternità e parentali) non paritaria, pone sulle spalle delle donne, in modo sproporzionato rispetto agli uomini, il peso di tutti i compiti di cura domestica, della prole e degli anziani, con importanti riflessi negativi in tema di possibilità di lavoro, di carriera e di *gap* salariale³.

Solo la crescita esponenziale del fenomeno in tutti i Paesi del mondo, quelli Europei senza eccezione, ha spinto le democrazie europee, negli ultimi dieci anni, sotto lo slancio normativo di alcuni atti comunitari e internazionali⁴, ad affrontare il problema in modo sempre più aperto e consapevole sino ad arrivare, in Italia, all'ultimo provvedimento entrato in vigore la scorsa estate – la legge n. 69 del 2019, il c.d. “Codice rosso” – che rappresenta (pur con rilevanti limiti e contraddizioni) il primo provvedimento legislativo organico, che interviene in modo sistemico sulle norme di diritto penale sostanziale e su quelle di diritto processuale.

² Per approfondire la questione delle conseguenze sociali delle misure restrittive per le fasce più esposte della popolazione, si consiglia l'approfondito contributo di Antonio Vercellone, *La faccia nascosta dell'epidemia*, su *Doppiozero.com*, 29 marzo 2020.

³ Per approfondire l'argomento v., tra molti, F. Filice, *Diritto penale e genere*, in *questa rivista*, 11 settembre 2019, e l'articolo di E. Forti, *Una sfida caleidoscopica: l'importanza di un approccio multifocale nella trattazione dei casi di violenza di genere*, in *ivi*, pubblicato nella stessa data.

⁴ Si ricordano, in particolare, la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI, e la *Convenzione sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica* – meglio nota come “Convenzione di Istanbul” - adottata dal Consiglio d'Europa l'11 maggio 2011, ed entrata in vigore il 1° agosto 2014, a seguito del raggiungimento del prescritto numero di dieci ratifiche.

Tutte le fattispecie incriminatrici, di vecchio o nuovo conio, utilizzate per contrastare e reprimere la violenza domestica e di genere (in particolare si tratta dei delitti di **maltrattamenti in famiglia** e di **atti persecutori**, previsti agli articoli 572 e 612 *bis* c.p.) hanno fatto i conti, nella loro applicazione giurisprudenziale, con la particolarità di una violenza “di prossimità”: non pubblica né dichiarata ma nascosta; infiltrata nei tessuti più profondi delle relazioni intime e spesso occultata dalle mura domestiche: non solo quelle fisiche ma anche quelle sociali e familiari, che traggono linfa da esperienze di deprivazione, di violenza pregressa e condivisa o da problematiche familiari della più diversa natura, da quelle di natura economica e quelle relative alle dipendenze e al disagio psichico.

Contrastare la violenza di genere ha significato, per i legislatori europei degli ultimi dieci anni, approntare degli strumenti di tutela e di repressione in grado di entrare, come degli anticorpi, nelle vite intime delle persone: dentro le loro case, le loro conversazioni, i loro profili *social*; e, soprattutto, dentro la loro vita interiore, in quella dimensione insondabile in cui gli effetti della violenza hanno le loro manifestazioni più devastanti, di distruzione dell'autostima, della personalità e della prospettiva di futuro.

Uno dei passi più rilevanti è stato infatti quello di proteggere le vittime di violenza non solo dalla ripetizione delle vessazioni ma anche da metodi di indagine e di testimonianza che, considerata la particolare vulnerabilità che la violenza ha loro inflitto, diventavano occasioni di una seconda – o **secondaria**, come anche si dice – vittimizzazione.

Da un lato l'esame in forma protetta delle vittime (non solo minorenni) anticipato alle fase delle indagini preliminari con lo strumento dell'incidente probatorio⁵ ed effettuato con tutele e approcci adeguati, compreso l'ausilio di psicologi esperti; dall'altro lato l'esigenza di essere veloci e tempestivi nell'intervenire dopo la denuncia, per proteggerle da atti di ripetizione e di *escalation* (la cui forma più grave è il femminicidio), rappresentavano il nodo che i più recenti sforzi istituzionali, legislativi e giurisprudenziali stavano cercando di sciogliere, anche facendo ricorso a strumenti inediti come le **linee guida** e le **Reti territoriali antiviolenza**, nate per promuovere una collaborazione e un confronto continui, anche di carattere informale, fra le varie agenzie che, a diverso titolo, possono intercettare una situazione di violenza: i servizi sociali, i centri antiviolenza, le ASL, gli Uffici scolastici, Prefetture e Questure, Carabinieri, Procure e Tribunali.

Eravamo arrivati qui, quando l'epidemia del Covid 19 ha travolto tutti e tutto.

Le misure restrittive – introdotte dal decreto legge n. 6 del 23 febbraio 2020 e implementate da una serie di decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emessi “a cascata” fra l'8 e il 22 marzo, per essere poi compendiate nel decreto legge n. 19 del 25 marzo, che vorrebbe essere una sorta di testo unico, su base legale, della misure di contenimento⁶ – hanno pacificamente superato i confini delle libertà individuali di

⁵ Art. 392, comma 1 *bis*, c.p.p.

⁶ Sugli importanti rilievi critici che, avendo riguardo al sistema delle fonti di diritto, vengono mossi in relazione al sistema legislativo adottato dall'Esecutivo in carica, ivi compreso il decreto n. 19 del 2020,

circolazione e riunione, previste agli articoli 16 e 17 della Costituzione, i quali già ne consentono, testualmente, un temporaneo *restraint* per ragioni di sanità, sicurezza o incolumità pubblica; per spingersi, sotto il profilo economico, a sospendere *tout court* la libertà di iniziativa economica privata prevista all'articolo 41 della Carta e, sotto il profilo individuale, a lambire i confini della stessa libertà personale.

Ciò è stato fatto dichiaratamente nei casi delle persone soggette a quarantena, che hanno un divieto, penalmente sanzionato⁷, di uscire per qualsiasi causa dall'abitazione, così trovandosi sottoposte a un regime di fatto para detentivo disposto da un'autorità sanitaria amministrativa, sottratto alla riserva di giurisdizione e per di più sulla base di presupposti tutt'altro che chiari: posto che l'attuale articolo 1, comma 2, lett. e), del decreto n. 19 parla di quarantena in relazione ai soggetti risultati positivi al virus, il che presupporrebbe un accertamento medico di positività, mentre è un fatto assodato che tali test (i cosiddetti "tamponi") non vengano effettuati dalle ASL a tutte le persone che segnalano di trovarsi in situazioni sospette o a rischio, e che la maggior parte delle "quarantene domiciliari" venga disposta a carico di persone che sono valutate "a rischio di positività" (ad esempio per manifestazioni sintomatologiche riconducibili al Covid 19 o a seguito di contatti recenti con soggetti poi risultati positivi) senza essere state sottoposte all'accertamento.

Ma i confini della libertà personale, a ben vedere, sono stati valicati, in modo più attenuato e implicito ma non meno visibile, anche in riferimento alla generalità dei cittadini: la mole di limitazioni imposte sino ad ora, in parte su base regionale e in parte su base centrale, unitamente alle contraddittorie indicazioni provenienti da fonti istituzionali e dai *media*, di fatto rendono tuttora quasi impossibile al cittadino capire se vi sia (e quale sia) un minimo margine di libertà di uscita al di fuori della necessità di acquistare alimenti o farmaci: ne è la prova la controversa questione dell'attività motoria individuale, che l'ultima ordinanza del Ministero della salute del 20 marzo 2020 aveva, seppure in modo risicato, inteso consentire con il limite di svolgerla in prossimità della propria abitazione e alla distanza di almeno un metro da ogni altra persona; e che invece, sulla base delle diverse prescrizioni affastellate anche successivamente, soprattutto su base regionale, pare essere (anche se non si comprende esattamente sulla base di quale fonte normativa) vietata in ogni sua forma.

Il regime al quale, di riflesso, è sottoposta la generalità di cittadini, seppure non sovrapponibile a quello para-detentivo, è comunque fortemente limitativo della libertà personale, venendo di fatto a coincidere con un generale obbligo di permanenza domiciliare derogabile solo in presenza di necessità primarie o di ragioni obiettivamente gravi.

Questa permanenza forzata nell'abitazione, come gli esperti in studi di genere hanno fin da subito avvertito, non solo rappresenta un fattore di rischio per la violenza di genere e domestica ma ne rappresenta proprio un motore propulsivo: la chiusura nelle mura domestiche è proprio una delle caratteristiche della violenza di genere, la quale,

recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", si richiamano i contributi citati nella nota 1.

⁷ Art. 4, comma 6, d.l. n. 19 del 2020.

tanto nella sua manifestazione fisica quanto in quella psicologica, si alimenta di chiusura, di mancanza di movimento, di controllo e oppressione.

Chiusura, mancanza di movimento, controllo e oppressione rappresentano, infatti, tipiche modalità della condotta di maltrattamenti in famiglia (art. 572 c.p.) e di atti persecutori (art. 612 *bis* c.p.) e ora diventano modalità di vita ordinarie, con l'effetto di **consegnare** letteralmente le vittime di violenza domestica, tantissime donne e bambini, ai loro oppressori.

A ciò si aggiunge il venir meno dell'accesso al pronto soccorso per le vittime di violenza: uno dei principali veicoli delle notizie di reato (e quindi un importante fattore di emergenza del fenomeno) che, con molta fatica, si era riusciti a strutturare con una modalità specifiche (il cosiddetto "Codice rosa") che assicuravano alle vittime condizioni di isolamento dall'aggressore e di riservatezza, nonché la possibilità di avere un immediato contatto con i servizi sociali e con le forze dell'ordine e, nei casi più gravi, di attivare immediatamente un programma di messa in protezione amministrativa nell'attesa dell'intervento dell'Autorità giudiziaria.

Ad oggi, però, l'accesso al pronto soccorso per le vittime di violenza è praticamente impossibile, soprattutto alle condizioni prevalenti del "Codice rosa", a seguito dell'implosione dei presidi sanitari.

3. Il fermo della giustizia.

Il cerchio che così si stringe intorno alle vittime di violenza finisce per chiudersi con il sostanziale fermo delle attività giudiziarie.

Il decreto giustizia, n. 18 del 2020⁸, che disciplina le attività degli uffici giudiziari durante il periodo di contenimento del contagio, prevede, all'articolo 2, una generale sospensione di tutti i termini procedurali e processuali, fra i quali i termini delle indagini preliminari.

Sarebbe stato certamente utile e opportuno prevedere un'eccezione in riferimento ai reati di genere che del resto, in forza di una serie di provvedimenti legislativi recenti, culminati nel "Codice rosso", hanno chiaramente assunto una valenza intrinsecamente urgente e prioritaria nella trattazione: valenza ancora più fondamentale nella fase iniziale delle indagini preliminari, nella quale la celere ricezione ed elaborazione della notizia di reato può fare la differenza nel proteggere (e in molti casi salvare) la vita di una vittima.

Invece, non solo non è stata prevista alcuna eccezione per i reati di genere ma, tra i procedimenti ritenuti urgenti ed eccettuati dalla sospensione, non è stata richiamata, accanto alla convalida dell'arresto e del fermo, la convalida dell'allontanamento urgente dalla casa familiare di cui all'art. 384 *bis* c.p.p.: uno

⁸ Recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

strumento che, invece, mai come in questo periodo di permanenza domiciliare obbligatoria sarebbe necessario per proteggere le vittime di violenza domestica.

A ciò si aggiunge una netta diminuzione dello standard di monitoraggio sulle misure cautelari (a carattere non detentivo) di protezione delle vittime, in particolare l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento alla persona offesa, di cui agli articoli 282 *bis* e *ter* del c.p.p.: si tratta di migliaia di misure cautelari in corso di esecuzione, la cui reale efficacia dipende *in primis* dal monitoraggio delle forze dell'ordine che però, in questo momento, sono prioritariamente impegnate nella vigilanza sulle misure di contenimento.

4. Gli appelli alla resilienza della società civile.

Dopo un primo momento di destabilizzazione e di riassetto, quella parte di società civile più attenta alle questioni di genere ha immediatamente lanciato l'allarme.

L'Associazione Nazionale D.i.Re "*Donne in Rete contro la violenza*", che rappresenta oltre 80 centri antiviolenza, ha scritto una lettera alla Ministra per le Pari opportunità chiedendo di mettere in campo una strategia nazionale.

Nello stesso senso si è mossa la Commissione parlamentare d'inchiesta sul femminicidio che, con l'articolata e puntuale delibera del 26 marzo 2020⁹, ha acceso il *focus* sul fatto che

«la violenza di genere contro le donne rischia nella attuale situazione di emergenza di aggravarsi ulteriormente: l'isolamento, la convivenza forzata, le restrizioni alla circolazione e l'instabilità socio-economica comportano per le donne e per i loro figli il rischio di una maggiore esposizione alla violenza domestica e assistita. La prolungata condivisione dello spazio abitativo rischia di determinare non solo un aumento del numero stesso di episodi di violenza, ma anche un loro aggravamento, innalzando il pericolo dell'escalation di violenza che caratterizza le situazioni di violenza domestica»¹⁰.

La delibera precisa che i centri antiviolenza, le case rifugio, gli sportelli antiviolenza e le strutture antitratto sin dal 9 marzo garantiscono continuità di servizio e accesso, pur con l'adozione di misure coerenti con le disposizioni di contenimento previste a legislazione vigente per contrastare l'emergenza epidemiologica, assicurando colloqui e attività di accoglienza e sostegno attraverso modalità alternative (via telefono o con modalità telematiche) e, solo quando se ne ravvisa la necessità, in presenza.

Ancora, in modo decisivo, la delibera affronta gli effetti della quasi totale paralisi della giustizia penale e della mancata eccettuazione, dalle attività sospese, di quelle inerenti al contrasto alla violenza, soprattutto nella fase delle indagini preliminari:

⁹ Reperibile sul sito *web* del Senato della Repubblica, [a questo indirizzo](#).

¹⁰ *Ibidem*.

«La riduzione dei contatti esterni e la prolungata condivisione degli spazi domestici con il *partner* maltrattante rendono ancora più difficile l'emersione di situazioni di violenza domestica e assistita: si è registrato, a ben vedere, nelle ultime settimane una diminuzione non solo degli accessi fisici delle donne ai centri antiviolenza e agli sportelli, ma anche delle stesse denunce per maltrattamenti. A ciò si aggiunge una contestuale riduzione degli interventi da parte delle forze dell'ordine.

Il calo delle denunce (i reati di maltrattamenti contro familiare e conviventi, denunciati a tutte le forze dell'ordine, sono passati dai 1.157 dei primi 22 giorni del marzo 2019 ai "soli" 652 dello stesso periodo di quest'anno) e degli accessi non significano purtroppo che la violenza contro le donne sia in regressione, ma sono invece il segnale di una situazione nella quale le donne vittime di violenza rischiano di trovarsi ancora più esposte alla possibilità di controllo e all'aggressività del *partner* maltrattante.

Il nostro ordinamento prevede misure in grado di assicurare un intervento tempestivo a protezione delle donne da parte dell'autorità giudiziaria (arresto in flagranza, ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare, misure cautelari specifiche e ordini di protezione in sede civile), strumenti la cui applicazione rigorosa eviterebbe la necessità di fuga dalla casa familiare da parte delle donne tutelandone la loro incolumità e quella dei figli minori.

Più in generale si sottolinea l'esigenza di assicurare l'effettiva applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (il cosiddetto braccialetto elettronico) ai soggetti sottoposti alle misure dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Con particolare riguardo all'istituto dell'ordine di allontanamento urgente del maltrattante dalla casa familiare da parte delle forze dell'ordine, previsto dall'articolo 384-*bis* del codice di procedura penale, è necessario incentivarne la rigorosa applicazione consentendo quindi alle forze dell'ordine di applicare tempestivamente tale misura "previa autorizzazione del pubblico ministero anche resa oralmente e confermata in via telematica". A tal proposito sarebbe opportuno, anche attraverso modifiche al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in conversione, prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di sospensione processuale anche del procedimento per la convalida dell'ordine di allontanamento urgente dalla casa familiare»¹¹.

Negli stessi termini il comunicato diffuso pochi giorni fa dal relatore speciale per la violenza contro le donne delle Nazioni Unite, Dubravka Simonovic.

In risposta a tali preoccupazioni è stata emessa, il 27 marzo 2020, una circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza¹², indirizzata al Comando generale dell'Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, alla Direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato e ai Questori, in cui, preso atto che le restrizioni, determinando una convivenza forzata e prolungata dei nuclei familiari, potrebbero incidere negativamente sui contesti più problematici sino a portare, in casi estremi, alla

¹¹ *Ibidem*.

¹² Per scaricare la circolare del Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica sicurezza del 27 marzo 2020, [clicca qui](#).

commissione di atti di violenza, si raccomanda di assicurare continuità agli interventi di tutela delle vittime di violenza, con ricorso agli strumenti normativi, procedurali e strumentali (informatici e telematici) disponibili.

Un sostanziale invito, quindi, a seguire le procedure operative di primo intervento già sperimentate dagli operatori e dagli uffici che svolgono attività di controllo del territorio, anche nel corso della vigenza delle misure restrittive.

Si tratta di una presa di posizione importante, che però rischia di restare una petizione di principio se non assistita da una modifica legislativa – che sarebbe auspicabile già in sede di conversione del d.l. n. 18 – che preveda una strutturata eccezione alla sospensione dei termini, soprattutto (ma non solo) nella fase delle indagini preliminari, per i reati di genere: replicando lo schema dei procedimenti a trattazione prioritaria già previsto all'articolo 132 *bis* delle disposizioni di attuazione al codice procedura penale, in modo da assicurare continuità e celerità non solo alle indagini ma anche alle testimonianze protette delle vittime da assumere con incidente probatorio e, appunto e soprattutto, agli interventi di polizia e alle correlate azioni precautelari e cautelari, nonché al monitoraggio sulle misure di protezione già in essere.

5. Una contromossa linguistica.

La situazione venutasi a creare è ancora una volta il frutto della finta neutralità del linguaggio giuridico, che vale in tempi di legislazione ordinaria quanto in tempi di misure emergenziali: si crede di intervenire con norme generali e astratte, applicabili, senza distinzione, a tutti i cittadini; e non si considerano le singole specificità sociali e individuali, a cominciare dalla specificità del soggetto donna, in termini di bisogni, rischi e conseguenze per la vita¹³.

Ri-genderizzare il discorso giuridico resta un'urgenza da sottoporre con insistenza al legislatore: sempre stando "nella lingua" e modificandola perché non si sottraggano alla vista pubblica, e istituzionale, tutte le donne e i minori che in questo momento sono lasciati soli in inferni domestici di disagio, privazione e violenza.

Per loro *#nonrestareacasa* significa *#nonrestarenellaviolenza*.

¹³ Per approfondire il tema del linguaggio giuridico e della sua non neutralità sulle tematiche di genere, si veda *supra*, nota 3.